

STATUTO DEL COMUNE DI BORNASCO (PV)

*APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 24/06/1996*

*MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 21/11/2019*

STATUTO

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 -Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di occupazione
- Art. 4-Territorio e sede comunale
- Art. 5 -Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo I ORGANI ELETTIVI

- Art. 7- Organi
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 -Competenze ed attribuzioni
- Art. 10 - Sessioni e convocazioni
- Art. 11 - Commissioni
- Art. 12 -Attribuzioni delle commissioni
- Art. 13 - Consiglieri
- Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16- Giunta comunale
- Art. 17- Elezioni e prerogative
- Art. 18 - Composizione
- Art. 19 - Funzionamento della giunta
- Art. 20 - Attribuzioni
- Art. 21- Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 22 - Sindaco
- Art. 23 - Attribuzione di amministrazione
- Art. 24- Attribuzione di vigilanza
- Art. 25- Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 - Vicesindaco

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

- Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 28-Attribuzioni gestionali
- Art. 29-Attribuzioni consultive
- Art. 30-Attribuzioni di sovrintendenza. Direzione e coordinamento
- Art. 31-Attribuzioni di legalità e di garanzia

Capo II Uffici

- Art. 32-Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 33 - Struttura
- Art. 34 -Personale

Titolo III SERVIZI

- Art. 35 - Forme di gestione
- Art. 36 - Gestione in economia
- Art. 37 - Società di capitali
- Art. 38 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

- Art. 39 - Principi e criteri
- Art. 40-Revisore del conto
- Art. 41- Controllo di gestione

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

- Art. 42 - Organizzazione sovracomunale

Capo II Forme collaborative

- Art. 43-Principi di cooperazione
- Art. 44 -Convenzioni
- Art. 45 -Consorti
- Art. 46- Unione di comuni
- Art. 47- Accordi di programma

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 48 - Partecipazione

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

- Art. 49 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 50 - Istanze
- Art. 51- Petizioni
- Art. 52 - Proposte

Capo II Associazionismo e partecipazione

- Art. 53-Principi generali
- Art. 54 - Associazioni
- Art. 55 - Organismi di partecipazione
- Art. 56 - Incentivazione
- Art. 57 -Partecipazione alle commissioni

Capo III Referendum - Diritti d'accesso

- Art. 58 - Referendum
- Art. 59- Effetti del referendum
- Art. 60 - Diritti di accesso
- Art. 61 - Diritto di informazione

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 62 -Statuto
 - Art. 63 - Regolamenti
 - Art. 64-Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
-

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Bornasco è ente autonomo il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un Sistema globale ed integrato di Sicurezza sociale, di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita

Art. 3

Programmazione e forme di occupazione

1. Il Comune realizza la propria finalità adottando il lodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà alle diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Gualdrasco, Misano Olona, Grugnetto, San Rocco, Cascina Settimo, Corbesate, Floria e Gioia, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,66 e confina con i Comuni: Vidigulfo, Zeccone, Giussago, Ceranova, Siziano, Lacchiarella, Lardirago, S. Alessio.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4. Le adempienze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Al Regolamento del Consiglio comunale è demandata la disciplina per l'effettuazione di tali sedute.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dello Statuto e dei regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° Comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Bornasco prov. di Pavia con lo stemma araldico così descritto dal r.d. del 2 ottobre 1930 «Campo di cielo, all'albero di pino al naturale, nodrito su pianta erbosa di verde».

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentanti l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali si approva il bilancio di previsione e quelle in cui si approva il conto consuntivo.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal vicesindaco.

Art. 11

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali ivi

comprese quelle di cui al 2° comma dell'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

5. La nomina delle commissioni di indagine di cui al 2° comma dell'art. 19 della legge 81/93 può essere proposta da un numero di consiglieri non inferiore a 5; tale proposta dovrà contenere, in maniera chiara e ben circostanziata il fatto o i fatti sui quali si intende promuovere l'indagine.

6. La Commissione di cui al comma precedente, per svolgere la sua indagine avrà accesso a tutti gli atti e i documenti del Comune; solo al fine di facilitare tale accesso, essa potrà avvalersi della collaborazione dei dipendenti comunali, ove ciò non intralci il normale lavoro d'ufficio.

7. Con lo stesso atto di nomina verranno stabiliti i termini entro i quali la commissione, terminata la sua indagine, dovrà riferirne al Consiglio.

8. Il Regolamento dovrà prevedere un'apposita disciplina per il funzionamento della commissione di indagine.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compimento principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso;

2. Compimento delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuale del consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate al Consiglio comunale; entro 5 giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale del comune, il Segretario comunale ne dà notizia ai capigruppo consiliari.

3. Il termine di 20 giorni di cui all'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, decorrerà dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune della lettera di dimissioni.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

5. Ogni consigliere ha il dovere di prendere parte attiva alla vita amministrativa del comune, nonché di partecipare, salvo i casi di forza maggiore, a tutte le sedute del consiglio comunale e a tutte quelle riunioni alle quali viene invitato.

6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio comunale può dar luogo alla decadenza dalla carica; a tale scopo la dichiarazione di decadenza deve essere richiesta ad almeno 5 consiglieri.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 16

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Imposta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 17

Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta, fra i quali un Vicesindaco, vengono nominati dal Sindaco.

Il provvedimento di nomina viene depositato nella segreteria almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio nella quale si provvederà alla sua comunicazione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante, l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 2 assessori.

2. Gli assessori potranno essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale; tuttavia non potrà entrare a far parte della Giunta chi è stato candidato nella lista risultata perdente alla elezione per il Consiglio comunale.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute consiliari e hanno il diritto di intervenire alle discussioni; non hanno il diritto di voto.

Art. 19

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che

stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa, con apposito regolamento.

Art. 20 Attribuzioni

1. La Giunta è l'organo di amministrazione e di gestione; ad essa compete di dare esecuzione agli atti generali del consiglio attraverso l'emissione di provvedimenti che non rientrino nella competenza del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari responsabili dei procedimenti.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio, di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi previsti in atti fondamentali del consiglio e tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, dà impulso e di accordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ed enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate della provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge dello Statuto ed altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il parere del segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi dello Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola; con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22 Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; ad esso corrispondono, altresì, le funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità o di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 Attribuzione di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti la attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'osanna della giunta;
- d) ha facoltà di delega;
- e) promuove ed assicura iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- g) adotta ordinanze ordinarie;
- h) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- i) adotta i provvedimenti relativi all'occupazione di urgenza e agli espropri per i quali la legge, genericamente, assegna al comune la competenza;
- l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- n) determina e coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

o) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura «direttiva» ausiliaria del segretario «rogante».

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

a) stabilisce la data di convocazione del Consiglio comunale, ne fissa (ordine del giorno e ne presiede l'adunanza;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali);

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26

Vicesindaco

1. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

2. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, quale dipende funzionalmente con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo

burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e cori l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 29

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza.

Direzione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere, sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del ri-

chiamo scritto e della censura nei confronti del personale, cori l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31

Attribuzioni di legalità e di garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo II Uffici

Art. 32

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione dei servizi.

Art. 33

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico

Titolo III SERVIZI

Art. 35

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della

comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionarie dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione dalla legge e del presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, di consorzio o di società di capitali.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione (li istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37

Società di capitali

1. Negli Statuti della società di capitali locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra la società ed il Comune.

Art. 38

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 39

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-funzionaria dell'ente. A facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione (dei servizi).

Art. 40

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore avrà diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari al corretto svolgimento del suo ufficio.

3. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale, mediante richiesta al Sindaco di inclusione di una apposita punto all'ordine del giorno e mediante apposita comunicazione ai capigruppo consiliari.

4. Il Sindaco, ai fini di cui al comma precedente, è tenuto a convocare il Consiglio comunale immediatamente e, comunque, in maniera che la seduta possa essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione del Revisore. La discussione di tale punto dell'ordine del giorno va effettuata in seduta segreta.

Art. 41
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera completa il complessivo sistema dei controlli interni -dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguenti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE** **E FORME ASSOCIATIVE**

Capo I **Organizzazione territoriale**

Art. 42
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II **Forme collaborative**

Art. 43
Principi di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione (li apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 45
Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 44, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che (leve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 46
Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al presente art. 45 e dei principi (iella legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti della legge, unioni di Comuni cori l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 47
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazioni di opere, interventi

o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere: le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività

preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti

coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connessione adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deli-

berazione d'intenti della giunta comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attribuire forme di consul-

tazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 48 bis

(Consulte)

1. Sono istituite apposite Consulte, nei seguenti settori: Sport e Tempo Libero, Scuola e Cultura, Associazioni e Politiche Sociali, Ambiente, Politiche Giovanili, Sicurezza.

2. Il Consiglio Comunale può, inoltre deliberare a maggioranza assoluta l'istituzione, anche in via temporanea, di consulte tematiche aperte con compiti di proposta rispetto a competenze e provvedimenti propri dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla vita collettiva del paese, istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e la Consulta dei Giovani. Le modalità di elezione e il loro funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento.

4. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna Consulta. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte e la previsione di un eventuale comitato esecutivo.

5. Ai fini della composizione delle Consulte, il regolamento previsto dal comma precedente deve assicurare la presenza delle Associazioni più rappresentative (diverse dai partiti politici) che nell'ambito comunale operano specificatamente nel settore inerente alla Consulta stessa, tenendo conto delle associazioni iscritte in apposito elenco.

6. I componenti della Giunta e del Consiglio Comunale hanno facoltà di assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 49

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idoneità di pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

*Art. 50
Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere tempi, forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta e adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

*Art. 51
Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interessi generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 51

determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assunzione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

*Art. 52
Proposte*

1. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi; qualora gli atti richiesti siano di natura deliberativa, le proposte devono essere corredate dei pareri prescritti dalla legge e dall'attestazione di copertura finanziaria. Il Sindaco trasmette all'organo competente le proposte entro 15 giorni.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

**Capo II
Associazionismo e partecipazione**

Art. 53

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 57, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

*Art. 54
Associazioni*

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le associazioni, per essere registrate, non devono avere fini di lucro, non devono costituire partito politico o sindacato, devono ispirare la loro azione e i loro fini ai principi di libertà e uguaglianza, senza discriminazioni di nessun genere per l'ammissione all'interno delle stesse.

3. Insieme con l'istanza di registrazione, le associazioni devono allargare il proprio statuto e/o regolamento interno, affinché la Giunta possa verificare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

*Art. 55
Organismi di partecipazione*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni che abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'art. 54, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adozione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestioni.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

*Art. 56
Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

*Art. 57
Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono imitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 63 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi deirindate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente 'competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

Capo III Referendum - Diritti di accesso

Art. 58 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'adozione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 59 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relative e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60 Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 61 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteristiche di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, numero 241.